



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia-Romagna

Bologna, data del protocollo

**DETERMINA
DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL “PALAZZO RANGONI FARNESE” SEDE DELLA PREFETTURA DI PARMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, SITO IN STRADA REPUBBLICA, 39 - PARMA (SCHEDA PRD0019 E PRB0009/PARTE). - CUP G95B22000360001 – CPV 45111100-9 – CIG 9784342671

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

VISTO:

- il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, che all’art. 65 ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è stato attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- il d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, recante la “Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, con cui l’Agenzia del Demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 19 dicembre 2003, da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 17 dicembre 2021;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021,



Via Azzo Gardino n. 61/A – 40122 Bologna – Tel: +39 06.42367820

Fax: +39 06.50516078

e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, deliberato dal Comitato di gestione dell'Agenzia del Demanio nella seduta del 31 gennaio 2025;
- il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) e il documento "Impegno etico" dell'Agenzia del Demanio, entrambi pubblicati sul citato sito istituzionale;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed, in particolare, l'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 36/23, che precisa che l'Agenzia del Demanio è qualificata di diritto come Stazione Appaltante;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. ii (di seguito, "Codice");
- l'atto a firma del Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del 24-07-2024.U, recante protocollo n. 11606, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito, "RUP") l'Arch. Armando Alfonso;

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto del 19/12/2023, recante protocollo n. 20592, sono stati affidati all'operatore economico BUIA NEREO S.r.l., con sede legale in Parma (PR) – Borgo Antini n. 6/A (CF. e P.Iva 01517630347), i lavori in oggetto per un importo di € 2.812.368,71 (euro duemilionioottocentododicimilatrecentosessantotto/71) oltre IVA come per legge, di cui € 920.762,76 per costi della manodopera ed € 212.262,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'Appaltatore, con diverse comunicazioni, tra cui, l'ultima del 12/06/2026, recante protocollo n. 8784, ha trasmesso l'istanza di autorizzazione al subappalto, con i correlati allegati, e le dichiarazioni previste dall'art. 119 del Codice, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

"Lavori Categoria SOA OS18-A (fornitura e montaggio di carpenteria metallica) che ammontano ad euro 99.474,48 iva esclusa, di cui:

- *Euro 7.131,11 per oneri per la sicurezza;*
- *Euro 31.165,72 per la manodopera"*

da affidare alla ditta MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. con sede in Parma (PR) alla Via Emilia Ovest, 106 (P. IVA e C.F.: 00705770345) – PEC: micheliprimosrl@arubapec.it;

PRESO ATTO:

- che l'appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le opere rientranti nelle seguenti categorie: *“OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” nel limite previsto dalla normativa vigente ad impresa qualificata e nel rispetto della normativa, OG 11 “impianti” nel limite previsto dalla normativa vigente ad impresa qualificata e nel rispetto della normativa; OS18-A “componenti strutture acciaio” si intende subappaltare il 100% ad impresa qualificata e certificata nel rispetto della normativa vigente”;*
- che l'importo del contratto di subappalto in questione è di € 99.474,48, IVA esclusa, di cui € 7.131,11 per oneri per la sicurezza ed € 31.165,72 a titolo di manodopera;
- che la ditta subappaltatrice, MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L., risulta contributivamente regolare, come si evince dal certificato DURC agli atti della Stazione Appaltante;
- che all'istanza di autorizzazione al subappalto risulta allegata la seguente documentazione:
 - 1) Dichiarazioni subappaltatore e segnatamente:
 - a) Dichiarazione artt 94 e ss_36_2023.pdf
 - b) Sogg art. 85 -159_2011.pdf;
 - c) Dichiarazione privacy;
 - d) dichiarazione e) art.119 comma 11.pdf
 - e) Dichiarazioni familiari conviventi;
 - f) Dichiarazione subappaltatore.pdf;
 - g) SOA subappaltatore;
 - 2) Visura camerale storica dell'Impresa subappaltatrice;
 - 3) DURC dell'Impresa subappaltatrice in corso di validità;
 - 4) POS (Piano Operativo di Sicurezza);
 - 5) Contratto di subappalto;
 - 6) Computo sub Micheli Primo;
 - 7) Polizza RCT n.115661094 rilasciata dalla compagnia Allianz S.p.A. - Agenzia di Reggio Emilia - Codice 837;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, così come riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. agli atti della Stazione appaltante;
- che l'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi sulla sicurezza del lavoro;
- che ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, prima dell'inizio delle attività, il subappaltatore, per il tramite dell'affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se del caso, nonché le eventuali integrazioni richieste al POS prodotto con la richiesta di subappalto;
- che ai sensi del citato art. 119, comma 7 del Codice, la Stazione Appaltante, per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

- che, come espressamente stabilito tra le parti, la Stazione appaltante non provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, se non in caso di inadempienza dell'Appaltatore;
- che l'autorizzazione al subappalto perderà di efficacia, assieme a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovesse risultare non veritiera l'autodichiarazione in materia di antimafia;
- che il D.L. ed il CSE hanno verificato, con esito positivo, il rispetto dell'effettiva applicazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del Codice relativamente alle prestazioni affidate in subappalto;
- che il CSE, in data 16/06/2026 ha, inoltre, comunicato l'idoneità del POS della ditta MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.r.l.;
- che Il RUP ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice;

CONSIDERATO

- che, per quanto sopra riportato ed ai sensi dell'art. 119 del Codice, si ritiene di dover adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in esame, rilevando che, in assenza di tale provvedimento e allo spirare dei termini previsti dal medesimo articolo del Codice, si perfezionerebbe il silenzio-assenso, ma con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dallo stesso Codice;
- che le valutazioni rese dal RUP nella proposta di autorizzazione al subappalto del 17/06/2026, recante protocollo n. 9038, che tengono conto del parere del CSE, appaiono condivisibili e non rilevano motivi ostativi;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE Il subappalto in favore dell'impresa MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.r.l., con sede in Parma (PR) alla Via Emilia Ovest, 106 (P.IVA e C.F. 00705770345), per l'importo di € 99.474,48, oltre IVA, di cui € 7.131,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 31.165,72 a titolo di manodopera, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: *la fornitura e montaggio di carpenteria metallica appartenenti alla categoria OS 18-A*, alle condizioni e secondo le premesse sopra riportate;

DI DARE ATTO CHE la stipula del contratto di subappalto tra l'impresa BUIA NEREO S.r.l. e la ditta MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.r.l., non implica per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto di appalto del 19/12/2023, recante protocollo n. 20592, e con correlati atti di sottomissione n. 1 e n. 2;

DI DARE ATTO CHE il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

DI DARE ATTO CHE l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da

qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

DI DARE ATTO CHE l'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;

DI DARE ATTO CHE l'autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

DI DARE ATTO CHE non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

Il Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchi

Visto

Il Responsabile Area Tecnica

Daniela Sorana

Il Responsabile Gare e Appalti

Alfredo Mellone

Il Responsabile Servizi Tecnici

Claudio Voza